

Prot. n° 9081
DEL 15/07/2020

COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

Provincia di Cosenza

ORGANO STRAORDINARIO di LIQUIDAZIONE

Verbale di deliberazione n. 11 del 15/07/2020

Oggetto: Dissesto Finanziario - Proposta alla Giunta Comunale di adozione della procedura semplificata di liquidazione ai sensi dell'art. 258 del TUEL -Approvazione.

L'anno duemilaventi il giorno quindici del mese di luglio, alle ore 10,30, presso la Sede Comunale si è riunito l'Organo Straordinario di Liquidazione, nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del 30 dicembre 2019, ai sensi dell'art. 252 del D. Lgs. 267/2000, composto da:

	Presenti	Assenti
Dr. Antonio COSCARELLI Presidente	X	
Dott.ssa Antonietta CHIELLINO Componente	X	
Dott. Vincenzo ALOE Componente	X	
Assiste il sig. Daniele Ponte In qualità di segretario verbalizzante.		



LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

PREMESSO

- Che il Comune di Belvedere Marittimo, con delibera consiliare n° 71 del 30/10/2019, esecutiva ai sensi di legge, ha deliberato il dissesto finanziario;
- Che con D.P.R. in data 30 dicembre 2019 è stata nominata la Commissione Straordinaria di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- Che detta Commissione si è insediata in data 16 gennaio 2020;
- Che ai sensi dell'art. 254, comma 2, del Testo Unico Enti Locali (TUEL) con avviso del 28 gennaio 2020 è stato dato avvio alla procedura per la rilevazione della massa passiva invitando i creditori a presentare, entro il termine di 60 giorni, la domanda atta a dimostrare la sussistenza del debito dell'Ente;
- Che il predetto termine, comprensivo della sospensione disposta dal d.l. n.18/2020 dal 23.2.2020, prorogato con D.L. 23/2020, fino al 15.5.2020 è stato, con deliberazione n. /2020 dell'OSL ai sensi dell'art.254,2° comma del TUEL, prorogato al 20.7.2020;

VISTO

- L'articolo 252, comma 4, del TUEL, secondo il quale l'organo straordinario della liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato;
- l'articolo 254, comma 3, del TUEL, che stabilisce che nel piano di rilevazione della massa passiva sono inclusi i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'articolo 194 dello stesso testo unico, verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, i debiti derivanti dalle procedure esecutive estinte ai sensi dell'articolo 248, comma 2, ed i debiti derivanti da transazioni compiute dall'organo straordinario della liquidazione ai sensi del comma 7;
- l'art. 258 del TUEL che prevede, in alternativa alla procedura ordinaria, una modalità semplificata di accertamento e liquidazione dei debiti, disponendo che : *"L'organo straordinario di liquidazione, valutato l'importo complessivo di tutti i debiti censiti in base alle richieste pervenute, il numero di pratiche relative, la consistenza della documentazione allegata ed il tempo necessario per il loro definitivo esame, può proporre all'ente locale dissestato l'adozione della modalità semplificata di liquidazione."*;

CONSIDERATO

-Che lo stesso articolo 258 prevede che entro 30 giorni dalla notifica della proposta, la Giunta deliberi l'adesione o meno alla procedura semplificata e che, in caso positivo, si impegni a mettere a disposizione risorse finanziarie che, unitamente a quelle nella disponibilità dell'OSL, siano sufficienti a coprire almeno il 50% del fabbisogno complessivo, oltre all'importo calcolato al 100% per i debiti privilegiati e delle spese della liquidazione;

-Che, nel caso in cui la Giunta non esprima l'adesione alla procedura semplificata, il diniego dovrà essere motivato e dovranno essere indicate le modalità con le quali l'amministrazione comunale interverrà



fare fronte alla massa passiva;

-Che in base al comma 5 del citato articolo 258 del TUEL l'adozione della procedura semplificata fa venire meno l'obbligo di predisposizione del piano di rilevazione;

- Il decreto Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378 contenente il regolamento recante norme sul risanamento degli enti locali;

-Che a seguito dell'entrata in vigore della legge costituzionale n.3/2001 non è più previsto che lo stato possa concorrere , con oneri a proprio carico, al finanziamento dei debiti pregressi tramite mutuo ventennale e, di conseguenza , che tutte le risorse finanziarie per raggiungere il risanamento devono essere reperite in ambito comunale;

-Che le misure finalizzate all'attivazione delle entrate proprie che l'ente dissestato è obbligato ad adottare sono quelle individuate dall'art.251 del D.Lgs n.267/2000;

RILEVATO

Che l'ente è tenuto a contribuire all'onere della liquidazione, in particolare con:

a) l'alienazione del patrimonio disponibile non strettamente necessario all'esercizio delle funzioni istituzionali;

b) la destinazione degli eventuali avanzi di amministrazione dei cinque anni a partire da quello del dissesto;

c) la contrazione di un mutuo, compatibilmente con le norme vigenti;

d) il riaccertamento in via straordinaria dei residui attivi ancora da riscuotere, riferiti alle annualità di competenza dell'Organo Straordinario di liquidazione;

e) i ratei di mutui disponibili, non utilizzati dall'Ente;

f) le entrate di nuovo accertamento per imposte, tasse e canoni patrimoniali riferite alle annualità di competenza di competenza dell'Organo Straordinario di liquidazione e non prescritte;

g) gli eventuali proventi della cessione di attività produttive dell'ente;

DATO ATTO

Che è facoltà dell'Ente fare ricorso ad un istituto analogo a quello del concordato preventivo, che consente all'O.S.L. di definire transattivamente le pretese creditorie, incluse quelle assistite da privilegio, offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40% e il 60% del debito, in relazione all'anzianità dello stesso , con rinuncia ad ogni altra pretesa e con la liquidazione obbligatoria entro 30 giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione da parte del creditore, fatta eccezione è per i debiti relativi alle retribuzioni per prestazioni di lavoro subordinato che sono liquidate per intero;

ATTESO

Che questa Commissione Straordinaria di liquidazione, dopo aver avviato la procedura ha acquisito sufficienti elementi contabili per ritenere non praticabile la modalità di liquidazione ordinaria, stante il rilevante disequilibrio finanziario e l'esistenza di una rilevante entità di documentazione amministrativa;

PRESO ATTO

Che l'importo dei debiti sinora censiti in base alle istanze creditorie pervenute, attualmente quantificato in via provvisoria e presuntiva in €. 9.017.978,33, oltre ad € 6.354.498,90 da bilancio comunale ed oltre ai debiti fuori bilancio riconosciuti alla data del 30/10/2019 quantificati in € 4.055.673,21

Che è tuttora in corso l'acquisizione di nuove istanze di ammissione alla massa passiva, nonché la rilevazione d'ufficio dei debiti in e fuori bilancio, riconosciuti e riconoscibili;

Che questa Commissione Straordinaria di liquidazione ritiene doveroso proporre l'adozione della procedura semplificata prevista dal più volte citato arti. 258 del TUEL, ai fini di un risparmio di spesa e di un'accelerazione delle operazioni di risanamento dell'Ente;



Che l'art.258, comma 3 del TUEL prevede che l'Organo straordinario della liquidazione, effettuata una sommaria deliberazione sulla fondatezza del credito vantato, possa definire transattivamente le pretese creditorie, anche periodicamente;

Che in base al citato art. 258 del TUEL per i debiti risultanti dalla sommaria deliberazione dell'OSL, può essere proposta una definizione transattiva nella misura variabile tra il 40% ed il 60% dell'importo riconosciuto, ad eccezione dei crediti privilegiati e delle spese della liquidazione per i quali il pagamento deve essere previsto nella misura del 100% degli importi;

ATTESO

che è di tutta evidenza che la sopra descritta procedura consente, con la definizione transattiva dei debiti, un importante risparmio finanziario e che la stessa, da una parte, permette al creditore di ottenere immediata liquidità; e dall'altra, solleva, l'ente dall'onere degli interessi e delle rivalutazioni monetarie, che, dopo il rendiconto finale, i creditori, ove non abbiano espressamente rinunciato, potranno richiedere aggredendo direttamente le casse comunali;

RILEVATO

- Che, anche la Corte dei Conti-Sezione delle Autonomie, nella Relazione sulla gestione finanziaria degli enti locali, di cui alla delibera n.14 del 2009, ha tra l'altro evidenziato che "la chiave di volta, che ha aiutato a dare soluzione a molte difficoltà, è stata propria la procedura semplificata ex art.258 TUEL. E' in questo ambito che, probabilmente, il legislatore dovrebbe intervenire rendendola, innanzitutto, obbligatoria per l'Amministrazione ma, poi, accompagnandola con un sistema di utilizzo dei contributi straordinari e di altre risorse dell'ente che permetta di disporre velocemente delle liquidità necessarie per le transazioni oltrechè, naturalmente, eliminando alcune rigidità della procedura stessa. E' di tutta evidenza che una massiccia applicazione della predetta procedura, genera, oltre alla riduzione della massa passiva, l'altro importante positivo effetto di evitare all'Ente risanato le ulteriori richieste del creditore che vi aderisce";
- Che, in base ai principi di efficacia, efficienza ed economicità cui si deve ispirare l'attività amministrativa, questa Commissione Straordinaria di Liquidazione deve temperare l'esigenza di risanamento dell'ente e le legittime aspettative dei soggetti individuati quali creditori;
- Che l'adozione della procedura semplificata garantisce il raggiungimento di tali obiettivi;

VISTO

il D.Lgs 18.8.2000 n.267 e ss.mm.ii.;

il D.P.R. del 24.8.1993 n.378 e ss.mm.ii.;

Con voto unanime resa in forma palese,

DELIBERA

- 1) di proporre all'amministrazione comunale di Belvedere Marittimo l'adesione alla procedura semplificata di liquidazione, di cui all'art. 258 del TUEL, da effettuare;



- l'adozione di atto deliberativo della G.M., entro 30 giorni dalla data della notifica della presente, significando che la mancata adesione dovrà essere adeguatamente motivata;
- 2) di dare atto che in caso di adesione la Giunta Comunale assumerà espresso e contestuale impegno a mettere a disposizione della Commissione Straordinaria di liquidazione le risorse finanziarie necessarie all'estinzione della massa debitoria;
 - 3) Di riservarsi di comunicare l'esatto ammontare della massa passiva accertata e l'entità delle risorse finanziarie occorrenti, non appena completata la rilevazione dei debiti, tuttora in corso;
 - 4) Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on line e sull'apposita sezione dell'home page del sito istituzionale internet dell'Ente, dedicata agli atti della Commissione Straordinaria di Liquidazione e, altresì la trasmissione al Ministero dell'Interno, al Prefetto di Cosenza, al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale, al Revisore unico dei Conti ed al Tesoriere Comunale;
 - 5) di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile a norma dell'art. 4, comma 6 del DPR n. 378 del 1993.

– Letto, confermato e sottoscritto.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE


Fto Dr. Antonio COSCARELLI - Presidente



Fto Dr.ssa Antonietta CHIELLINO - Componente



Fto Dr. Vincenzo ALOE - Componente



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Fto Daniele PONTE

